

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1594

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO, RABINO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1993

Mofidiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la discipli-
na fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi

ONOREVOLI SENATORI. - Il tartufo, da sempre considerato prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubbe qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli specialità gastronomiche della cucina internazionale, è oggetto di crescente maggiore interesse da parte dei ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un valore di vari miliardi).

L'importanza di tale produzione è dimostrata anche alla recente approvazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, riguardante la «normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

Si tratta di un provvedimento organico che disciplina dettagliatamente il settore, migliorando ed ampliando quanto già era previsto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

Manca però, una chiara regolamentazione che stabilisca, per tale particolare attività, le norme di comportamento fiscale.

Giova a questo punto ricordare che i tartufi, in base all'articolo 3 della predetta legge n. 752, possono essere sia coltivati in tartufaie, appositamente autorizzate dalle regioni, sia raccolti liberamente nei boschi e nei terreni non coltivati.

La posizione fiscale, però, cambia in relazione al modo di approvvigionamento del prodotto medesimo.

Coltivazione

La coltivazione dei funghi (e i tartufi sono funghi ipogei, cioè sotterranei) è già regolamentata dalla legge 5 aprile 1985, n. 126, la quale stabilisce che la funghicoltura è considerata a tutti gli effetti attività agricola tassata in base ai redditi fondiari, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Ne consegue che per tale attività agricola, è necessario apportare una rettifica alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, laddove nell'elenco dei prodotti agricoli, sono tassativamente «esclusi i tartufi» (punto 15 della parte prima della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

È quindi necessario sostituire nella disciplina IVA dei prodotti agricoli tutti i funghi, compresi i tartufi.

Raccolta

Diverso è il caso del cercatore di funghi (o tartufi) che, previa specifica autorizzazione amministrativa, raccoglie tali prodotti in boschi o terreni incolti o comunque nei quali il proprietario non si è riservato il diritto all'esclusiva della raccolta.

Al riguardo è opportuno precisare che tale attività è innanzitutto di carattere hobbystico, ed è riconducibile all'esercizio della caccia o della pesca.

La legge non pone alcun divieto di commercializzazione del prodotto e allora capita che, in qualche occasione di raccolta più favorevole, i tartufi eccedenti il fabbisogno personale, vengano venduti.

È quindi opportuno regolamentare fiscalmente questa ipotesi, anche per mettere gli operatori commerciali acquirenti nella condizione di documentare validamente i loro costi, ma tenendo comunque conto che non è proponibile, per la natura stagionale o occasionale dell'attività in parola, e per la mancanza della benché minima organizzazione amministrativa dei soggetti interessati, di imporre a costoro la tenuta di una regolare contabilità IVA, fosse pure in regime semplificato o forfettario.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il problema potrebbe dunque essere risolto, prevedendo che le cessioni di tartufi da parte dei raccoglitori siano effettuate senza pagamento dell'imposta e che le fatture siano emesse dal cessionario con il solo obbligo, per il raccoglitore, di numerare e conservare

detti documenti, quale riferimento per la successiva determinazione del reddito da assoggettare all'IRPEF e all'ILOR.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato vi proponiamo di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 15) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«15) ortaggi e piante mangerecce, funghi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ma non specialmente preparati per il consumo immediato (vedi ex 07.01 - ex 07.03)».

Art. 2.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni di tartufi e altri funghi da parte dei raccoglitori non produttori agricoli sono effettuate senza pagamento dell'imposta. I raccoglitori sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa».